

bozza 27/10/11

VERBALE DI CONSULTAZIONE E DI ACCORDO

EX ARTT. 47 LEGGE 428/90, 63, COMMA 4, D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270 E 5, COMMA 2-TER, D.LGS. LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 2004, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il giorno novembre 2011, in Roma presso la sede della Confcommercio, si sono incontrati:

.....
 di seguito, per brevità, tutti denominati congiuntamente anche come le “Parti”, per completare la procedura di consultazione sindacale, già avviata ai sensi dell’art. 47 della 428/90 dalla TIRRENIA in A. S. e dalla Compagnia Italiana di Navigazione S.r.l. (“CIN”) con lettera del 30 maggio 2011, successivamente sospesa e riavviata dalla TIRRENIA in A. S. e dalla CIN con lettera del _____ e riguardante la cessione del Ramo d’Azienda “Cabotaggio” preposto all’erogazione del servizio di collegamento di cui al regime convenzionale, nonché al servizio erogato su altre tratte direttamente operate al di fuori del predetto rapporto convenzionale da TIRRENIA in A. S., costituito dagli elementi elencati nella suddetta lettera di avvio della presente procedura (di seguito il “Ramo d’azienda”).

Il Commissario Straordinario ha ripercorso le varie fasi del Programma di cessione a CIN del complesso aziendale di TIRRENIA in A. S., autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 maggio 2011, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza del 20 maggio 2011, confermando che in data 25 luglio 2011 è stato sottoscritto tra TIRRENIA in A. S. e CIN un contratto di cessione del Ramo d’azienda, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al positivo esperimento delle verifiche demandate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea, attualmente in corso, dal che conseguirà la sottoscrizione della nuova convenzione di pubblico servizio.

In conformità di quanto previsto dall’art. 47, comma 1, della legge 428/90, sono stati quindi approfonditi dalle Parti: a) i motivi della cessione del ramo d’azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

TIRRENIA in A. S. e CIN hanno confermato quanto illustrato nella ricordata lettera del 30 maggio 2011 e negli incontri successivamente intercorsi.

In particolare, il rappresentante di CIN, dopo aver illustrato nelle sue linee essenziali la nuova articolazione organizzativa che verrà data al Ramo di azienda, ha preannunciato che la società verrà trasformata in S.p.A., avrà un capitale sociale di mln di euro e continuerà ad utilizzare il marchio commerciale “Tirrenia”.

Il rappresentante di CIN ha, altresì, illustrato le principali linee del piano industriale della nuova Società, che prevede:

- a) la ricapitalizzazione della società;
- b) la manutenzione strutturale di tutte le navi, ad eccezione delle quattro imbarcazioni della serie “Strade” che, a causa della riduzione di capacità prevista dallo Stockholm Agreement, verranno appena possibile sostituite;
- c) lo sviluppo delle politiche commerciali e dei canali di vendita;
- d) il potenziamento dell’intera flotta, aumentando l’offerta di metri lineari su alcune linee come la Ravenna-Catania;
- e) il miglioramento della qualità dei servizi a bordo, anche attraverso la formazione del personale addetto.

Le OO.SS. hanno chiesto chiarimenti sulla prevista applicazione di una diversa contrattazione e sui relativi contenuti e, richiamando gli impegni assunti dal Governo a salvaguardare gli attuali livelli

occupazionali e la continuità contrattuale, hanno richiesto un'estensione delle garanzie occupazionali di cui all'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 270/1999.

Le OO.SS. hanno, altresì, chiesto chiarimenti sulle modalità di trasferimento del personale e, in particolare, sui contenuti della proposta di assunzione che sarà formalizzata al personale amministrativo e navigante; sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto da parte dei lavoratori della proposta di assunzione del Cessionario; sulle modalità di contrattualizzazione dei rapporti di lavoro del personale iscritto al Turno Particolare (TP o FCRL) di TIRRENIA in A. S. e sulle motivazioni della mancata estensione delle garanzie occupazionali ai lavoratori iscritti nelle Liste Stagionali o provenienti dal Turno Generale.

Le OO.SS., preso atto della mancata applicazione dell'art 2112 c.c., hanno chiesto chiarimenti in merito alla prevista "discontinuità" dei rapporti di lavoro in essere con il Cedente e da ricostituirsi con il Cessionario.

I rappresentanti della TIRRENIA in A. S. e di CIN hanno fornito i chiarimenti richiesti e richiamato le norme di legge che hanno determinato l' esclusione, nella fattispecie, dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c.

Il rappresentante di CIN ha pertanto confermato che, subordinatamente al positivo esito delle verifiche delle Autorità Antitrust:

a) avranno luogo la sottoscrizione da parte di CIN della nuova convenzione di pubblico servizio e la conseguente consegna da TIRRENIA in A. S. alla stessa CIN del Ramo d'azienda;

b) CIN formulerà una proposta di assunzione a tempo indeterminato a tutto il Personale amministrativo ed a tutto il Personale navigante, rispettando le professionalità acquisite e/o l'equivalenza di mansioni e mantenendo gli attuali livelli retributivi;

c) i nuovi rapporti di lavoro si instaureranno, pertanto, solo a seguito dell'accettazione da parte dei lavoratori stessi della proposta di assunzione e/o di contrattualizzazione formulata loro da CIN;

d) CIN si avvarrà del personale iscritto al Turno Particolare (TP) di TIRRENIA in A. S., chiarendo che i lavoratori iscritti in tale Turno verranno imbarcati con le stesse modalità sinora seguite; eventuali, ulteriori esigenze di personale navigante saranno soddisfatte, in caso di incapienza del predetto TP, ricorrendo ai lavoratori iscritti nelle liste stagionali o provenienti dal turno generale;

e) CIN è obbligata a mantenere i livelli occupazionali in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 270/1999 e ad allocare il Personale Amministrativo ed il Personale Navigante esclusivamente presso le proprie strutture;

f) transitoriamente e sino al 30 aprile 2012 CIN continuerà a dare applicazione all'attuale assetto contrattuale al fine di pervenire quanto prima ad una rinnovata e condivisa regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro coerente con gli obiettivi del proprio Piano Industriale, che sarà più ampiamente illustrato a seguito del completamento dell'operazione e dei necessari approfondimenti;

g) la programmata cessione di ramo d'azienda non comporterà per i lavoratori interessati alcuna ulteriore conseguenza giuridica, economica e sociale, al di fuori di quelle sopra evidenziate.

Dopo ampia discussione, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47 legge 428/90 e s.m.i., 63, comma 4, d.lgs. 8 luglio 1999, n.

270 e 5, comma 2-ter, d.lgs. legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni e di aver raggiunto il seguente

ACCORDO

- 1) CIN, subordinatamente al positivo esito delle verifiche in corso da parte delle Autorità Antitrust e alla sottoscrizione della nuova convenzione di pubblico servizio, formulerà una proposta di assunzione a tempo indeterminato a tutto il Personale amministrativo ed a tutto il Personale navigante iscritto nei regimi contrattuali di TIRRENIA in A. S. di Ruolo Organico (RO) e di Continuità Rapporto Lavoro (CRL), rispettando le professionalità acquisite e/o l'equivalenza di mansioni e mantenendo gli attuali livelli retributivi.
- 2) La proposta di assunzione verrà formulata ai lavoratori, a seconda del relativo regime contrattuale, utilizzando la lettera allegata al presente verbale, sotto le lettere A), B). Ai lavoratori iscritti al Turno Particolare (TP) di TIRRENIA in A. S., di cui all'allegato C), verrà inviata apposita comunicazione.
- 3) Le assunzioni e/o i reclutamenti sono subordinati all'incondizionata accettazione da parte dei lavoratori della proposta formulata da CIN e decorreranno dalla data ivi indicata, senza riconoscimento di alcuna anzianità convenzionale. Resta inteso che gli aumenti periodici di anzianità maturati alla data di cessazione verranno congelati ed il relativo importo sarà corrisposto a titolo di superminimo individuale non assorbibile.
- 4) Il rapporto di lavoro intercorrente con TIRRENIA in A. S. si risolverà per mutuo consenso all'atto dell'assunzione e/o del reclutamento dei lavoratori da parte di CIN.
- 5) Il personale iscritto al Turno Particolare (TP) di TIRRENIA in A. S. verrà mantenuto nel relativo regime contrattuale e sarà imbarcato da CIN con le stesse modalità sinora seguite. Eventuali, ulteriori esigenze di personale navigante saranno soddisfatte, in caso di incapienza del predetto TP, ricorrendo ai lavoratori iscritti nelle Liste Stagionali o provenienti dal Turno Generale.
- 6) I rapporti di lavoro, così instaurati, verranno regolati transitoriamente, sino al 30 aprile 2012, dalla disciplina della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla contrattazione di secondo livello attualmente applicata per il personale amministrativo e per il personale navigante nell'ambito di TIRRENIA in A. S. A tal fine le trattative per pervenire all'individuazione di un nuovo assetto contrattuale coerente con gli obiettivi del Piano Industriale di CIN saranno avviate a seguito del passaggio a CIN del Ramo d'azienda, avendo come riferimento il CCNL Fedarlinea che dovrà essere rinnovato, nei tempi previsti, secondo standard di mercato che accentuino le esigenze di competitività.